



COMUNE DI LENDINARA
PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO INIZIATIVE A FAVORE DELLA VITA E DELLA FAMIGLIA

Approvato con delibera di C.C. n. 46 del 07.07.2000

Modificato con delibera di C.C. n. 79 del 23.11.2001

Modificato con delibera di C.C. n. 30 del 21.04.2009

Esecutivo dal **30.05.2009**

Art. 1 PRINCIPI E FINALITA'

Con riferimento agli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione Italiana, il Comune promuove ed attua iniziative a favore della Famiglia e della Vita, in quanto quest'ultima costituisce un importante dono ed una risorsa oltre che per la famiglia stessa anche per tutta la comunità civile.

Art. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le iniziative che il Comune svolge a favore della Famiglia ed in particolar modo della funzione genitoriale e di sostegno ai soggetti più deboli che essa svolge.
2. Non sono oggetto del presente regolamento le esenzioni tariffarie previste per nuclei familiari in stato di indigenza per le quali si farà riferimento al regolamento specifico.

Art. 3 DESTINATARI

Ai fini del presente Regolamento, per famiglia si intende nucleo di persone come previsto dall'art. 29 della Costituzione Italiana. In tale accezione, per un più preciso significato a favore della vita, viene intesa anche la ragazza madre.

Art. 4 NATURA, CONTENUTO E FORMA DEGLI INTERVENTI

Gli interventi previsti dal presente regolamento si compongono da:

3. Azioni di promozione e sostegno della funzione sociale della Famiglia, con particolare attenzione:
 - Alla funzione genitoriale della Famiglia, attraverso la promozione di azioni di formazione e confronto rivolte ai genitori, con particolare attenzione a quelli con figli in età prescolare (0-3 anni);
 - Alla promozione di tavoli di confronto fra Ente locale ed Agenzie educative operanti nel territorio quali: istituzioni scolastiche, associazionismo sportivo e per il tempo libero; attività di doposcuola e formazione promosse dal privato sociale;
 - Allo sviluppo dell'Affido e della solidarietà familiare, in collaborazione con le strutture preposte dell'Azienda ULSS locale;
 - Alla creazione di spazi di informazione e confronto rivolti alla Famiglia;
 - Al sostegno delle famiglie numerose.

Alla Giunta comunale spetta la programmazione degli interventi specifici per la cui attuazione potrà avvalersi, oltre che degli uffici comunali preposti, anche di organizzazioni esterne referenti al mondo del Volontariato e del privato sociale.

2. Azioni di sostegno dirette quali:

- a) Contributi Economici ai nuovi nati
- b) Riduzioni ed agevolazioni tariffarie
- c) Contributo a sostegno del pagamento TIA (Tariffa Igiene Ambientale)

Art. 5 ISEE di riferimento

1. Al fine della determinazione della situazione economica delle famiglie richiedenti contributi economici ed agevolazioni tariffarie, viene considerato l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) così come definito dal Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 29.09.2003.
2. La Giunta comunale fissa il valore ISEE di riferimento (ISEE rif) in base al quale vengono determinate le soglie di ISEE per la definizione delle fasce di cui agli articoli successivi.
3. Nel caso la famiglia richiedente non presenti il certificato ISEE, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, verrà considerato un ISEE superiore all'ISEE di riferimento.

Art. 6 CONTRIBUTI ECONOMICI AI NUOVI NATI

1. L'iniziativa si concretizza nell'erogazione di un contributo a favore della famiglia così suddiviso:
 - a) **Contributo alla gravidanza**, per rilevare la delicatezza e l'importanza di questo periodo;
 - b) **Riconoscimento alla nascita**;
 - c) **Sostegno per terzi figli minori e successivi**, dal compimento del primo anno al compimento del sesto anno.

I contributi verranno erogati secondo le modalità di seguito definite.

2. **Contributo alla gravidanza:** il contributo è destinato alle donne in stato di gravidanza, dopo il termine del terzo mese, tramite la presentazione di un'apposita domanda in carta libera, corredata dal certificato medico, comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto. Il contributo una tantum verrà erogato in funzione delle fasce di cui alla tabella A in allegato al presente Regolamento.
3. **Riconoscimento alla nascita:** L'iniziativa si divide in due fasi:
 - a. Consegna di un dono simbolo in un'occasione pubblica o alla nascita;
 - b. Contributo economico, previa presentazione di apposita domanda, secondo le fasce di cui alla tabella A in allegato al presente Regolamento.
4. **Sostegno ai terzi figli e successivi:** Il sostegno riguarda famiglie con tre o più figli minori per il terzo ed i successivi, dal compimento del primo anno al compimento del sesto anno. L'iniziativa si divide in due fasi:
 - a. Fino al compimento del terzo anno, contributo annuo, previa presentazione di apposita domanda, secondo le fasce di cui alla tabella A in allegato al presente Regolamento.
 - b. Dopo il compimento del terzo anno fino al compimento del sesto anno (periodo Scuola dell'Infanzia), Il contributo viene erogato, previa presentazione di apposita domanda, solo nel caso la famiglia non si avvalga per lo stesso figlio dei servizi di trasporto e mensa scolastica. In tal caso per lo stesso verranno previste le agevolazioni tariffarie di cui al successivo art. 7.
5. Al fine di beneficiare dei contributi previsti ai commi 3 e 4 del presente articolo, è richiesta la residenza di almeno uno dei due coniugi o della madre in territorio comunale, alla data di presentazione della domanda, da almeno 9 (nove) mesi per i cittadini comunitari e da almeno 36 (trentasei) mesi per i cittadini non comunitari.
6. E' istituito un Fondo di Solidarietà per le famiglie beneficiarie dei contributi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Alle famiglie viene lasciata la facoltà di destinare in tutto o parte l'ammontare del contributo nel suddetto Fondo. Questo servirà a finanziare iniziative rivolte alle famiglie in particolare stato di necessità che potranno usufruire quindi di contributi finalizzati all'acquisto di latte, pannolini,

etc.-

Il Fondo verrà gestito direttamente dall' Assessorato di competenza, sentito il parere della Commissione Comunale di Assistenza. La scelta del Fondo di Solidarietà viene formalizzata alla presentazione della domanda.

7. La Giunta Comunale con apposita delibera definisce i termini di presentazione delle domande e gli importi dei contributi per ciascuna tipologia e fascia.
8. L'erogazione dei contributi previsti dal presente articolo è subordinata alla disponibilità di fondi finanziari previsti nell'apposito capitolo del bilancio comunale.

Art. 7 RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

1. L'intervento consiste nell'applicazione di una tariffa agevolata per quanto riguarda i servizi di trasporto e mensa scolastica erogati dal Comune. Le agevolazioni tariffarie vengono applicate, previa presentazione di apposita domanda, alle famiglie che rientrano nelle seguenti condizioni e nella misura di seguito indicata:

- a) Per i terzi figli e successivi, per tutta la permanenza nella scuola dell'infanzia, viene concessa l'esenzione dal pagamento del trasporto o della mensa scolastica. La concessione dell'esenzione esclude la possibilità di accedere ai contributi di cui all'Art 6 comma 4.
- b) Per le famiglie, in funzione dell'ISEE e del numero di figli in età scolare, viene concessa una agevolazione tariffaria secondo la tabella B in allegato al presente Regolamento.

Art. 8 CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO TIA (Tariffa Igiene Ambientale)

1. L'intervento consiste nell'erogazione di un contributo specifico, previa presentazione di apposita domanda, alle famiglie che rientrano nelle seguenti condizioni e nella misura di seguito indicata:

- ***famiglie con Anziani e Disabili***

Hanno diritto al contributo, in proporzione all'importo della T.I.A. dovuto, le famiglie nel cui nucleo vi siano componenti ultra sessantacinquenni o disabili secondo i seguenti criteri:

- Ultra 65enni con ISEE minore o uguale al 30% dell'ISEE di riferimento
- Invalidi con percentuale invalidità maggiore o uguale al 66% con ISEE fino al 45% dell'ISEE di riferimento
- Invalidi con percentuale invalidità maggiore o uguale al 75% con ISEE fino al 75% dell'ISEE di riferimento
- Invalidi con percentuale invalidità pari al 100% con ISEE fino all'ISEE di riferimento

- ***famiglie numerose***

Hanno diritto al contributo, in proporzione all'importo della T.I.A. dovuto, le famiglie nel cui nucleo vi siano quattro o più componenti secondo i seguenti criteri:

- Famiglie con quattro componenti e ISEE minore o uguale al 50% dell'ISEE di riferimento
- Famiglie con cinque componenti e ISEE minore o uguale al 60% dell'ISEE di riferimento
- Famiglie con più di cinque componenti e ISEE minore o uguale al 95% dell'ISEE di riferimento

4. L'importo del contributo verrà definito secondo la disponibilità dell'apposito fondo previsto nel bilancio comunale, in misura proporzionale all'importo TIA dovuto e fino ad un massimo del 50% dello stesso.

Art. 9 COMPITI DELLA GIUNTA COMUNALE

Annualmente la Giunta Comunale, successivamente all'avvenuta approvazione del bilancio di previsione, definisce con apposita delibera:

- Ø Termini di presentazione delle domande per ciascun intervento;
- Ø Il valore dell'ISEE di riferimento di cui all'art. 5;
- Ø l'importo dei contributi per ciascuna fascia;

Art. 10 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione da parte del Consiglio Comunale di approvazione.

Eventuali modifiche, soppressive, aggiuntive o sostitutive, e l'abrogazione totale o parziale del presente Regolamento, sono deliberate dal Consiglio Comunale.

Qualunque proposta di abrogazione deve essere accompagnata dalla contestuale proposta di adozione di un provvedimento sostitutivo.

Con l'approvazione del presente Regolamento si intende totalmente abrogato il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 07.07.2000.

Allegati

Tabella A

Definizione fasce Contributo alla nascita e gravidanza
(art 6 commi 2 e 3)

Nr figli a carico	FASCIA A	FASCIA B
	ISEE fino al	ISEE oltre
1	60% ISEE rif	60% ISEE rif
2	75% ISEE rif	75% ISEE rif
3	90% ISEE rif	90% ISEE rif
>3	100% ISEE rif	100% ISEE rif

Tabella B

Definizione fasce e per agevolazioni tariffarie
(art 7 comma 1)

		minori in età scolare			
		1	2	3	>3
Soglie ISEE	Fino al 25% ISEE rif	60%	40%	30%	20%
	35% ISEE rif	80%	60%	40%	30%
	50% ISEE rif	100%	80%	60%	40%
	75% ISEE rif	100%	100%	80%	60%

Intendendo per minori in età scolare i figli frequentanti, nell'anno scolastico per cui viene richiesta l'agevolazione tariffaria, fino alla scuola secondaria di primo grado e minori di anni 3, esclusi eventuali beneficiari delle esenzioni di cui al precedente punto a).

Tabella C

Valori definiti dalla Giunta Comunale
(art 9)

Definizione valore ISEE di riferimento		24.000,00
Contributo alla gravidanza	Fascia A	300,00
	Fascia B	150,00
Contributo alla nascita	Fascia A	300,00
	Fascia B	150,00
Contributo terzi figli e succ. fino al 6° anno	Fascia A	300,00
	Fascia B	150,00